

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3067

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BATTAGLIA Antonio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2004

—————

Disposizioni per incentivare le attività svolte dagli agricoltori in
favore dell’ambiente

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'agricoltura è una parte vitale della nostra società e, nel corso degli ultimi anni, numerose sono state le sollecitazioni provenienti dal mondo agricolo affinché venissero tenuti in maggiore considerazione anche altri aspetti collegati all'agricoltura, quali la sicurezza alimentare, l'ambiente, il paesaggio e lo sviluppo rurale. Oggi per definire questo tipo di politica agricola si parla di agricoltura sostenibile ossia di una gestione dell'agricoltura che si pone l'obiettivo di soddisfare le esigenze economiche (di alimenti per i consumatori e di reddito per gli agricoltori) senza compromettere il «capitale ambiente». Questo vuol dire guardare all'agricoltura non più solo come ad un fattore strategico in termini economici ed occupazionali, ma anche come strumento di presidio ambientale di fondamentale importanza per la salvaguardia del nostro territorio. È necessario, quindi, che l'attività agricola sia gestita in armonia con le caratteristiche specifiche del territorio e sostenuta anche quando riveste un ruolo produttivo marginale. La nascita di un tipo diverso di politica agricola - un tipo di agricoltura che promuova lo sviluppo sostenibile, protegga e migliori l'ambiente, incoraggi livelli elevati garantendo cibi sani e che dia alla comunità rurali una speranza per il futuro - è uno dei problemi più sentiti anche in ambito europeo. Infatti, a tale proposito, la Commissione europea ha recentemente adottato una proposta destinata a rafforzare la politica di sviluppo rurale dell'UE che come obiettivo si pone proprio quello di incoraggiare gli agricoltori a mettere in atto misure che siano in grado

di salvaguardare l'ambiente. In Italia, invece, siamo costretti ad osservare che le precarie condizioni economiche in cui versa l'intero comparto agricolo hanno determinato la fuga di forze lavoro da questo importante settore produttivo, con conseguenze disastrose anche per il territorio. Basti pensare, ad esempio, alle frane derivanti dalla insufficienza di sistemazione e di lavorazione, agli incendi boschivi causati dalla mancata pulizia del sottobosco, alla diffusione di agenti parassitari nelle zone non coltivate che, pur originandosi nei terreni agricoli, mettono a rischio i centri abitati e le aree vicine e sottostanti. Tutti questi fenomeni provocano gravi danni alla vita ed alla economia generale della intera società. È, quindi, necessario offrire degli aiuti concreti affinché i coltivatori diretti e i titolari di aziende agricole possano mettere in atto azioni volte a garantire la tutela ed il miglioramento delle zone rurali. Occorre incentivare l'utilizzo di misure agroambientali come ad esempio le misure di protezione del suolo, le misure contro l'erosione, le misure di protezione delle acque, la gestione del paesaggio. In questo modo, infatti, si potrebbe da un lato, integrare le possibilità di reddito evitando l'allontanamento e l'abbandono dei terreni, e, dall'altra, sollecitare l'assunzione di iniziative rivolte alla salvaguardia dell'ambiente nell'interesse di tutti. Ed è proprio questo lo scopo che si intende raggiungere con il presente disegno di legge, ossia quello di aiutare gli agricoltori a salvaguardare l'ambiente ed a ricostituire gli opportuni equilibri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge ha lo scopo di promuovere ed incentivare l'azione svolta dagli agricoltori in favore della tutela e del miglioramento ambientale delle aree agricole.

2. A favore dei coltivatori diretti e degli altri titolari di aziende agricole che, nell'ambito delle aziende da essi gestite, garantiscono la percolazione delle acque nei terreni, il razionale deflusso dei corsi d'acque naturali ed artificiali, il rimboschimento delle pendici, il contrasto nei confronti di agenti di ordine animale e vegetale nocivi alle coltivazioni ed all'uomo, la salvaguardia dell'ambiente e della salute umana, sono concessi i contributi di cui all'articolo 2, con le destinazioni ivi specificate.

Art. 2.

1. Le iniziative e le opere di tutela e di miglioramento ambientale delle aree agricole per le quali sono concessi i contributi di cui all'articolo 1, riguardano:

a) l'aratura, almeno una volta l'anno, dei terreni incolti non destinati ad attività produttive;

b) il ripascimento delle pendici allo scopo di evitare fenomeni di ruscellamento;

c) la realizzazione o il rifacimento delle opere di sistemazione delle pendici, ivi compresi i gradoni ed i muri a secco;

d) la pulizia delle capezzagne e degli spazi solidi non coltivati;

e) il livellamento degli affossamenti allo scopo di evitare la stagnazione delle acque;

f) la installazione di siepi di separazione tra i diversi fondi;

g) la piantumazione e la gestione di siepi o cinture di rispetto lungo le arterie di traffico autostradale o di altre strade anche al fine di contenere la emissione di piombo negli ambienti;

h) la raccolta di rifiuti e la bonifica delle piccoli discariche di rifiuti abbandonati lungo le strade statali, provinciali o comunali;

i) la gestione di strade interpoderali;

l) la pulizia del sottobosco, anche allo scopo di evitare l'insorgere di incendi;

m) il rimboschimento di piccole aree territoriali;

n) la pulizia e la manutenzione delle aree golenali e costiere confinanti con i terreni dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

o) la manutenzione e la pulizia dei canali, dei corsi d'acqua e delle loro rive;

p) la gestione di fasce ambientali di rispetto intorno ad aree industriali o di nuova urbanizzazione.

Art. 3.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo regolamento di attuazione recante le modalità di attribuzione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali si provvede annualmente alla ripartizione tra le singole regioni delle somme stanziare ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 4.

3. Le regioni stabiliscono i criteri generali e le priorità per l'applicazione della presente legge nei territori di competenza, fissando i limiti minimi e massimi dei premi, in relazione ai problemi ambientali e con partico-

lare riguardo alle esigenze dei terreni di collina e di montagna.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

